



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 9/7/2007

BOLLETTINO INFORMATIVO n.7/2007

Detrazione dell'IVA sulle auto

Sulla Gazzetta Ufficiale europea n. L-165/33 del 27 giugno u.s. è stata pubblicata la decisione del Consiglio della U.E. che autorizza l'Italia ad introdurre una detrazione limitata per l'IVA sugli autoveicoli.

In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate, si deve ritenere quindi, che l'IVA sulle fatture di acquisto aventi data successiva al 26/6/2007, relative all'acquisto, leasing o noleggio nonché alle spese di impiego (comprese quelle per l'acquisto di carburanti e lubrificanti), custodia, manutenzione e riparazione di auto, ciclomotori e motocicli sarà deducibile nella misura del 40%.

Per quanto riguarda le schede carburante di fine giugno, dovendosi dare rilevanza – come detto sopra – alla data del documento, si ritiene che l'intero importo della scheda debba seguire la nuova regola. Viceversa, i documenti con data fino al 26 giugno resteranno soggetti alla detrazione secondo l'effettiva percentuale di impiego nell'attività, anche se verranno registrate successivamente.

Resta tuttora in sospeso la questione relativa alla base imponibile da assoggettare ad IVA al momento della rivendita dell'auto: attualmente, infatti, sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, bisognerebbe applicare l'IVA sull'intero corrispettivo della rivendita.

Ricordiamo infine che rimane comunque indetraibile l'IVA relativa al transito stradale delle auto (caso tipico: i pedaggi autostradali) ai sensi dell'art.19 bis1 lettera e) DPR 633/1972.

Elenchi clienti e fornitori

E' stato finalmente emanato il calendario ufficiale (con la speranza che sia definitivo) per l'invio telematico degli elenchi clienti e fornitori.

Per il solo anno 2006 gli elenchi dovranno essere inviati entro il 15/10/2007, salvo per i contribuenti con volume d'affari 2006 non superiore ai limiti previsti per i trimestrali (516.000 € per le cessioni di beni e 309.000 € per le prestazioni di servizi) che potranno effettuare l'invio entro il 15/11/2007.

Dall'anno prossimo, invece, il termine sarà il 29 aprile e sarà unico per tutti i contribuenti.

Sono obbligati alla trasmissione degli elenchi tutti i soggetti titolari di partita IVA.

I dati da indicare negli elenchi per ciascun cliente o fornitore sono:

- a) codice fiscale e partita IVA;
- b) importo complessivo delle operazioni effettuate, distinguendo tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle note di variazione;
- c) IVA afferente le operazioni imponibili;
- d) importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta relative ad annualità precedenti.

Bisogna sempre fare riferimento alla data della fattura, a prescindere dal momento in cui sia stata registrata.

Per i soli anni 2006 e 2007 l'elenco clienti comprende soltanto i titolari di partita IVA. Per gli stessi anni è possibile indicare soltanto la partita IVA dei clienti e fornitori, omettendo il codice fiscale.

Non vanno indicate negli elenchi le seguenti operazioni:

- a) cessioni e acquisti intracomunitari;
- b) importazioni;
- c) esportazioni.

Per i soli anni 2006 e 2007 è possibile non inserire negli elenchi:

- fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 154,94 € registrate cumulativamente;
- fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
- fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi;
- note di variazione emesse o ricevute relative ad anni precedenti.

Sono in discussione, peraltro, proprio in questi giorni, ulteriori modifiche per cui occorre tener presente che il quadro non è ancora definitivo.

Reverse charge nella compravendita di immobili strumentali

Dal 1° ottobre 2007 il meccanismo del reverse charge viene esteso alle compravendite di immobili strumentali (cioè di categoria catastale A/10, B, C, D ed E) nel caso in cui il cedente (soggetto IVA)

nell'atto di compravendita abbia optato per l'imponibilità all'IVA dell'operazione in luogo dell'esenzione.

Ricordiamo che l'opzione può essere esercitata soltanto nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto IVA con pro rata superiore al 25%.

Il meccanismo dell'inversione contabile non si applica in caso di vendita di immobili abitativi né alle cessioni di immobili strumentali effettuate da imprese di costruzione o di ripristino entro quattro anni dal termine dei lavori.

Come già visto altre volte, il meccanismo del reverse charge comporta che il cedente emetta fattura senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 17, comma 6 del DPR 633/1972. A sua volta l'acquirente dovrà integrare la fattura ricevuta indicando sul documento l'aliquota applicabile e la relativa imposta; quindi dovrà annotare la fattura così integrata sia nel registro delle fatture emesse, sia in quello degli acquisti.